

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 993

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TREMAGLIA, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ROMUALDI,  
GREGGI***Presentata il 20 novembre 1979*

### Costituzione all'estero dei Comitati consolari per la emigrazione italiana

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, gli uffici consolari hanno la facoltà di promuovere la costituzione, « ove ne ravvisino l'opportunità nell'interesse della collettività italiana », di comitati formati da cittadini italiani all'estero con scopi assistenziali, educativi e culturali in favore dei connazionali residenti nell'ambito della circoscrizione. Questa norma, in sede di applicazione, ha risentito della maggiore o minore iniziativa dei capi degli uffici consolari, di specifiche situazioni ambientali, per cui si è determinata una situazione di fatto che va dalla quasi carenza alla concentrazione di iniziative con disparità di intendimenti e di obiettivi anche fra circoscrizioni consolari confinanti nell'ambito dello stesso Stato.

Da qui la necessità di superare questa situazione attraverso una normativa unica

per tutte le rappresentanze consolari dando ai nostri connazionali all'estero una uniformità di provvidenze.

Abbiamo quindi elaborato la presente proposta di legge, prevedendo la istituzione presso ogni consolato di un unico Comitato consolare per la emigrazione, variamente composto nel numero dei suoi membri in relazione alla maggiore o minore concentrazione di connazionali nella circoscrizione.

Il Comitato è organo consultivo del consolato (articolo 10); collabora con il capo dell'ufficio consolare nei settori di cui all'articolo 11 e provvede ad un complesso di iniziative a beneficio della collettività italiana (articolo 12).

Queste funzioni del Comitato — consultive, di collaborazione, di iniziativa — sono sempre attuate con il doveroso e vorremmo dire « diplomatico » controllo del capo dell'ufficio consolare in modo da at-

tuare un più stretto collegamento fra la comunità italiana e gli organi ufficiali cui compete la tutela dell'emigrante.

Il Comitato è elettivo, dura in carica quattro anni, e vi fanno parte di diritto, con voto consultivo, un numero variabile di membri scelti fra i più ragguardevoli connazionali che hanno assunto la cittadinanza del paese ospitante (articolo 3) in modo da disporre di un veicolo più diretto per i contatti con la popolazione, enti, organizzazioni dello Stato ospitante.

Dove esiste il componente del Comitato interministeriale per l'emigrazione anche questi, per un principio di organicità, viene a far parte del Comitato consolare (articolo 3).

Le modalità elettorali (articolo 15 e seguenti), fermo il principio della maggiore età, del possesso del passaporto italiano e del certificato di lavoro con una anzianità di residenza nella circoscrizione di almeno un anno, si svolgeranno secondo

il regolamento predisposto dal Comitato interministeriale per la emigrazione.

Il regolamento dovrà ricalcare le norme previste per la Camera dei deputati, con liste concorrenti, ma la elezione avrà luogo sulla base del principio proporzionale stabilito dalla legge italiana per la consultazione elettorale per il Parlamento europeo.

Siamo sicuri che con questa proposta di legge le collettività italiane all'estero, attraverso i loro rappresentanti eletti, si sentiranno parte, con questa articolata loro presenza, di un più stretto e costante contatto con i rappresentanti ufficiali dell'Italia per la tutela dei loro interessi.

Sta alla sensibilità del Ministero degli affari esteri e dei capi degli uffici consolari la attuazione di una più precisa e continua correlazione con le necessità ed i bisogni dei connazionali che amministrano e, nel contempo, mantenere e vivificare i loro legami con la Patria.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

Presso ciascun ufficio consolare, ferme restando le responsabilità e le funzioni dell'autorità consolare, è costituito un Comitato consolare dell'emigrazione italiana.

## ART. 2.

In ciascuna circoscrizione consolare il Comitato consolare, in relazione al numero dei componenti la collettività italiana, quale risulta sulla base dei dati rilevati dal consolato alla data 1° gennaio dell'anno in cui hanno luogo le elezioni, è composto di:

- a) 7 membri sino a 2.000 connazionali;
- b) 13 membri sino a 10.000 connazionali;
- c) 15 membri sino a 50.000 connazionali;
- d) 20 membri sino a 100.000 connazionali;
- e) 25 membri oltre 100.000 connazionali.

## ART. 3.

Del Comitato consolare fanno parte quali membri aggiunti, con voto consultivo, cittadini già italiani che hanno assunto la cittadinanza del Paese ospitante, in numero di due nelle circoscrizioni sino a 50.000 connazionali residenti e in numero di quattro nelle circoscrizioni con oltre 50.000, nonché il componente del Comitato consultivo degli italiani all'estero, residente nella circoscrizione.

## ART. 4.

I componenti sono convocati per la costituzione del Comitato consolare ad iniziativa del rappresentante consolare più elevato in grado nella circoscrizione non oltre 20 giorni dalla data della proclamazione dei risultati elettorali.

Nella prima riunione i componenti del Comitato consolare eleggono, a maggioranza, un presidente, un vice presidente, un tesoriere-amministratore e due consiglieri che formano l'ufficio di presidenza con poteri esecutivi. Inoltre procedono alla nomina dei membri aggiunti di cui all'articolo 3 in base ad una rosa di nomi pari sino al quadruplo delle persone da eleggere.

Nel Comitato consolare formato da sette membri, l'ufficio di presidenza è composto dal presidente, dal tesoriere-amministratore e da un consigliere.

## ART. 5.

Le funzioni di segretario del Comitato consolare sono svolte da un dipendente del consolato designato dal capo dell'ufficio stesso.

Il Comitato consolare, di norma, ha sede presso gli uffici della rappresentanza consolare che, a proprio carico, provvede alla organizzazione ed alle spese dell'ufficio di segreteria.

## ART. 6.

Le decisioni del Comitato consolare sono prese a maggioranza semplice e per la loro validità è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi voto deliberativo.

Alle riunioni possono essere chiamate, a titolo di consulenza tecnica e con l'assenso del capo dell'ufficio consolare, persone facenti parte del consolato stesso oppure altre particolarmente competenti scelte fra gli italiani residenti nella circoscrizione anche se hanno già assunto la cittadinanza del Paese ospitante.

## ART. 7.

I membri del Comitato consolare durano in carica quattro anni e, nei casi di dimissioni, trasferimento, o altri impedimenti superiori a sei mesi, sono sostituiti con il primo dei non eletti nella stessa lista.

Quando il numero dei componenti il Comitato consolare, per dimissioni o altra causa è ridotto a meno della metà, il capo dell'ufficio consolare ne dichiara lo scioglimento e entro due mesi da questa data indice le nuove elezioni.

## ART. 8.

Il Comitato consolare si riunisce almeno una volta ogni due mesi oppure su iniziativa del suo presidente, d'intesa con l'ufficio di presidenza, o su richiesta del capo dell'ufficio consolare o di un terzo dei componenti il Comitato.

Le richieste di convocazione sono inoltrate per iscritto al Presidente del Comitato con la indicazione specifica degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

Il presidente provvede alla convocazione del Comitato consolare e fissa la data della riunione fra l'ottavo ed il quindicesimo giorno dal ricevimento della richiesta.

## ART. 9.

Il Comitato consolare ha facoltà di istituire commissioni di lavoro di cui possono far parte in qualità di tecnici persone estranee al Comitato consolare.

In ogni caso, il presidente di ciascuna commissione di studio deve essere un componente del Comitato consolare.

## ART. 10.

Il Comitato consolare, dotato di propria autonomia, è organo consultivo del-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'autorità consolare della circoscrizione in relazione:

1) ai problemi locali dei connazionali residenti nella circoscrizione;

2) alla tutela dei loro diritti;

3) alla promozione sociale, culturale e professionale dell'emigrato e della famiglia;

4) al rilevamento statistico dei connazionali presenti nella circoscrizione ed alla loro iscrizione nel registro degli elettori;

5) alla organizzazione delle consultazioni elettorali politiche e nei paesi della CEE di quella europea, fatte salve le responsabilità e le funzioni del console e delle autorità consolari secondo quanto previsto dalla legge nazionale, da quella dello Stato ospitante, dagli accordi e dalle consuetudini internazionali.

## ART. 11.

Il Comitato consolare, oltre alla funzione consultiva, collabora per la tutela con l'autorità consolare in caso di:

1) violazioni, nei confronti dell'emigrato, dei diritti a lui riconosciuti dalla costituzione e dalle leggi del paese ospitante;

2) violazione delle norme della Comunità economica europea e degli accordi e convenzioni in materia di emigrazione esistenti fra l'Italia ed il paese ospitante;

3) violazioni dei contratti di lavoro individuali in danno dell'emigrato;

4) violazioni alle condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;

5) violazioni in genere alla dignità civile, sociale e professionale dell'emigrato e della sua famiglia.

## ART. 12.

Il Comitato consolare, d'intesa con la autorità consolare, promuove:

1) il potenziamento della istruzione scolastica sino al limite della scuola dell'obbligo;

2) le provvidenze assistenziali nel campo sanitario e legale;

3) le iniziative per il perfezionamento professionale e culturale anche con la istituzione di corsi, di biblioteche ed altro;

4) il sorgere di circoli ricreativi, sportivi e culturali, luoghi di ritrovo, sale di lettura per l'impiego del tempo libero;

5) la costituzione di cooperative;

6) la celebrazione delle date fondamentali della Repubblica italiana e delle ricorrenze civiche o religiose particolari dei gruppi della collettività;

7) quanto altro necessario per sopprimere a carenze locali o ambientali in danno degli emigrati italiani.

## ART. 13.

L'Autorità consolare ha l'obbligo di consultare il Comitato consolare oltre a quanto disposto dall'articolo 10 della presente legge, in merito alla ripartizione dei fondi o di contributi erogati dal Ministero degli affari esteri o da altri ministeri o organi di Stato a favore di enti, associazioni, circoli, organizzazioni che svolgono specifiche attività in favore della collettività italiana.

## ART. 14.

Il Comitato consolare, d'intesa con l'Autorità consolare, può gestire in proprio contributi volontari erogati a suo favore da persone, da enti pubblici o privati in relazione alla promozione delle iniziative di cui all'articolo 12 della presente legge

ed annualmente sottopone al Console il bilancio con i relativi documenti per l'approvazione.

Il Comitato consolare, con l'autorizzazione del Capo dell'Ufficio consolare, può promuovere iniziative per il reperimento di fondi di propria gestione ai sensi del comma precedente, con esclusione di qualsiasi forma impositiva individuale o collettiva che non sia quella della percezione di una quota per ciascuna persona che usufruisca dei servizi offerti.

#### ART. 15.

Per la prima elezione del Comitato elettorale, il Capo dell'Ufficio consolare della circoscrizione si avvale della collaborazione di una commissione elettorale composta per le circoscrizioni con meno di duemila connazionali di tre italiani residenti; da 2.000 a 50.000 connazionali di 15 italiani residenti; oltre a 50.000 connazionali di 20 italiani residenti.

I componenti della commissione elettorale sono nominati dall'Autorità consolare in base alle designazioni delle associazioni o organizzazioni italiane presenti nella circoscrizione, attuando la massima ripartizione possibile dei chiamati all'incarico indipendentemente dalla consistenza numerica di ciascuna associazione o organizzazione.

Nelle successive elezioni i compiti della commissione elettorale sono svolti dal Comitato consolare.

In caso di scioglimento del Comitato consolare, si applica il primo comma del presente articolo.

#### ART. 16.

Le elezioni hanno luogo a voto diretto e segreto sulla base del sistema proporzionale adottato dalla legge italiana per la elezione del Parlamento europeo.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale dell'emigrazione provvede alla pubblicazione di un apposito regolamento elettorale.



Il regolamento elettorale precisa il numero delle preferenze, che non possono essere superiori al massimo di quattro, ed i casi di nullità del voto, in relazione a quanto è previsto dalla legge per la elezione dei componenti della Camera dei deputati.

## ART. 17.

Hanno diritto al voto i connazionali maggiorenni, muniti di passaporto italiano e di certificato di lavoro comprovante una anzianità lavorativa non inferiore ad un anno e che siano residenti nella circoscrizione consolare da almeno un anno.

Sotto la responsabilità del Capo dell'Ufficio consolare è istituito il registro degli elettori contenente per ciascun connazionale il cognome, il nome, il sesso, la data ed il luogo di nascita nonché il luogo di residenza con l'indirizzo nel territorio della circoscrizione consolare. Ciascun connazionale residente nella circoscrizione ha diritto, con la esibizione dei documenti di cui al primo comma del presente articolo e comprovando la propria residenza, di essere iscritto nel registro degli elettori.

## ART. 18.

Ogni candidato con l'accettazione della candidatura deve indicare gli estremi del passaporto di cui è in possesso, quelli del certificato di lavoro e dimostrare di essere residente nella circoscrizione da almeno un anno.

## ART. 19.

Le candidature sono presentate al Capo dell'ufficio consolare entro quaranta giorni dalla data di indizione delle elezioni accompagnate dalla firma di almeno 60 presentatori i quali debbono dimostrare di possedere i requisiti richiesti per gli elettori.

In relazione alla distribuzione dei connazionali sul territorio della circoscrizione, il voto può aver luogo in più sezioni, opportunamente ripartite, con sede anche in ambienti messi a disposizioni dalle autorità del paese ospitante e con il loro consenso.

In caso di elezioni scaglionate in più giorni, ma mai oltre gli otto, le urne sigillate sono conservate nella sede dell'ufficio consolare e lo scrutinio ha luogo contemporaneamente.

#### ART. 21.

Insieme con le liste gli stessi presentatori possono indicare i nominativi di due scrutatori per ciascuno dei seggi.

I presidenti di seggio vengono, di preferenza, scelti fra il personale dell'ufficio consolare e, quindi, fra cittadini italiani che abbiano assunto la cittadinanza del paese ospitante, in mancanza fra i connazionali di più elevato prestigio residenti nella circoscrizione.

#### ART. 22.

Il Comitato interministeriale per l'emigrazione fissa la data delle prime elezioni fra il dodicesimo ed il diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La consultazione elettorale può aver luogo nelle varie circoscrizioni consolari a date differenziate anche in relazione alle condizioni locali. Le elezioni successive alla prima sono indette tre mesi prima della scadenza del mandato di ogni singolo Comitato.

#### ART. 23.

I Comitati istituiti in base all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad iniziativa del Capo dell'ufficio consolare, sen-

tito il Comitato consolare per l'emigrazione, sono progressivamente ricondotti nel sistema previsto dalla presente legge entro il termine massimo di due anni dalla costituzione del Comitato consolare della circoscrizione.

ART. 24.

All'onere di lire 60 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.